



COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

CORSO VITTORIO EMANUELE N° 25 - 08020 OLZAI – Tel. 0784 55001

Mail: info@comune.olzai.nu.it Pec: protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

UFFICIO TECNICO E MANUTENTIVO

**LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13 “DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”, COMMA 2, LETT. B).**

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
L’ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE
DI OLZAI (NU)**

BANDO PERMANENTE PER LE ANNUALITA' 2024 E 2025

Visto l'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022 n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento":

Considerato che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione promuove misure in contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni; in particolare, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00;

Considerato altresì, che mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/59 del 30.06.2022 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del finanziamento ai Piccoli Comuni ed inoltre sono stati approvati gli indirizzi operativi ai comuni per l'individuazione dei beneficiari, nonché per la gestione comunale delle risorse e attività di rendicontazione.

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n° 1236 del 17.07.2022, mediante la quale sono stati stabiliti gli indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi;

Vista la successiva determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n° 1544 del 29.08.2022, mediante la quale è stato assunto l'impegno pari a complessivi € 45 milioni a favore di comuni, ripartiti nelle tre annualità 2022, 2023 e 2024 ed inoltre è stata stabilita la ripartizione dei fondi per ciascun Comune nel rispetto della tabella 1 allegata alla medesima determina;

Viste le disposizioni di cui ai contributi citati trovano dislocazione all'**art. 13** della medesima L.R. 3/22, ed in particolare al **comma 2 lett. b)** e al comma 4;

Con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022** e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 1236/27150 del 12/07/2022 sono stati stabiliti i requisiti essenziali dei bandi da predisporre da parte dei singoli Comuni interessati ed è stata individuata la ripartizione nei comuni stessi, secondo i requisiti individuati, da cui si evince che per il Comune di Olzai è previsto lo stanziamento complessivo di € 171.735,93 così ripartito:

- € 57.245,31 per l'annualità 2022;
- € 57.245,31 per l'annualità 2023;
- € 57.245,31 per l'annualità 2024.

Con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023** e successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 1425/23146 del 06/06/2023 è stata disposta l'assegnazione ai comuni di uno stanziamento integrativo per l'anno 2023 e lo stanziamento ordinario anche per l'annualità 2025, da cui si evince che per il Comune di Olzai è previsto uno stanziamento ulteriore stanziamento di € 95.408,85 così ripartito:

- € 38.163,54 – primo stanziamento integrativo per l'annualità 2023
- € 57.245,31 per l'annualità 2025;

Con **Determinazione del Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 4067/54683 del 21/12/2023** è stata disposta l'assegnazione ai comuni di un ulteriore stanziamento integrativo per l'anno 2023, da cui si evince che per il Comune di Olzai è previsto un secondo stanziamento aggiuntivo, avente importo pari al 10% del primo stanziamento integrativo 2023 e così ripartito:

- € 3.816,35 - secondo stanziamento integrativo per l'annualità 2023.

La **Legge Regionale 23 ottobre 2023, n. 9** "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie", all'**art. 64** ha apportato modifiche alla L.R. 3/2022 in materia di contrasto allo spopolamento, e in particolare il seguente comma:

I benefici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 3 del 2022, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa **sono concessi ai richiedenti che abbiano acquistato, avviato o concluso la ristrutturazione dell'immobile anche nel corso del 2022, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta di contributo** (Comma così modificato dall'art. 7, comma 14, lettera a), numero 1), legge

regionale 19 dicembre 2023, n. 17, a decorrere dal 20 dicembre 2023 (ai sensi dell'art. 27 della medesima legge). La norma citata ha aggiunto dopo le parole "ristrutturazione dell'immobile" la parola "anche").

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 03.11.2022 sono stati impartiti gli indirizzi al responsabile dell'Area Tecnica in merito all'attivazione delle procedure necessarie all'assegnazione dei contributi in oggetto, nonché alla formulazione delle graduatorie dei beneficiari. I bandi relativi alle annualità 2022 e 2023 risultano ad oggi già conclusi, la graduatoria approvata e sono in corso gli atti per la concessione dei contributi.

Dovendo approvare il contenuto del nuovo bando per le annualità 2023 - 2024, nonché il relativo modello di domanda, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o ristrutturazione di prime case, predisposto da questo Ufficio Tecnico nel rispetto dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022 n. 3.

La concessione del finanziamento avverrà sulla base delle modalità indicate negli articoli seguenti.

FINALITÀ

L'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022 prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, al fine di contrastare lo spopolamento.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per il Comune di Olzai per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case di cui al presente avviso, al netto delle annualità 2022 e 2023 già bandite e chiuse, è così ripartita:

Descrizione	Annualità		Totale
	2024	2025	
stanziamento iniziale RAS	57.245,31 €		57.245,31 €
stanziamento integrativo RAS		57.245,31 €	57.245,31 €
secondo stanziamento integrativo RAS			0,00 €
Totale:	57.245,31 €	57.245,31 €	114.490,62 €

Con il termine "annualità" si intendono le annualità di assegnazione delle somme al Comune di OLZAI dalla Regione Autonoma della Sardegna, come da Determinazione n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022 della Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale. Le domande ammesse al contributo, secondo l'ordine di graduatoria come definita all'art. 8 del presente bando, potranno interessare anche quote di contributo.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

L'individuazione dei beneficiari avverrà tenendo conto degli indirizzi di seguito riportati:

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;

13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;

14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato. **In ottemperanza ai nuovi indirizzi regionali, nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022;**

16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati. **In ottemperanza ai nuovi indirizzi regionali, nei nuovi bandi sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022;**

Con la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/48 del 01/06/2023 avente in oggetto "Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi" si è data nuova indicazione in merito ai requisiti essenziali (rispetto a quelli stabiliti con la precedente delibera GR n. 20/59).

In riferimento alla tipologia degli interventi ammessi, si riporta di seguito la definizione di "ristrutturazione edilizia" come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n° 380/2001:

"Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di

edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- Parti condominiali;
- Immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- Immobili non catastalmente censiti;
- Fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- Lavori in economia;
- Acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
- Lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- Acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- Le spese per l'acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili:

- Spese connesse all'allacciamento utenze;
 - Spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile;
- Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:

- Spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione);
- Spese di ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'Iva (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali);
- Onorari notarili, spese bancarie e spese di intermediazione.

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI

Il contributo è concesso a chi ha, o trasferisce, la residenza anagrafica nel Comune di Olzai entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione, o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia un piccolo comune della Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel comune di Olzai e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000.

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'importo massimo erogabile è di euro 15.000 a soggetto.

Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

CRITERI DI VALUTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Con Deliberazione di Giunta Comunale N. 65 DEL 16 DICEMBRE 2024 sono stati deliberati i seguenti criteri prioritari non discriminatori per la definizione delle graduatorie di merito delle domande pervenute:

Criterio di Selezione	Punteggio
-----------------------	-----------

			Attributo
Trasferimento residenza da un altro Comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti			10
Esecuzione di lavori di ristrutturazione nel centro storico			8
Acquisto e ristrutturazione immobili dichiarati inagibili			7
Nucleo familiare più numeroso	composto da:	1 persona	2
		2 persone	4
		3 persone e oltre	6
Giovani coppie <i>(intendendo per "nucleo familiare" quello attestato dalla certificazione anagrafica)</i>	costituite da:	soggetti con età non superiore ai 35 anni, che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, alla data di presentazione della domanda o promessa di matrimonio da stipulare presso l'Ufficiale di Stato Civile entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando	5
conviventi di fatto con età non superiore ai 35 anni, sotto forma di unione civile ai sensi della legge 76/2016, senza discriminazione di genere, che dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di 5 anni dalla data di pubblicazione del bando			
Famiglie in condizione di debolezza sociale o economica	indicatore ISEE fino a 8.000,00 €		1,5
	indicatore ISEE fino a 16.000,00 €		1,3
	indicatore ISEE oltre 16.000,00 € o mancata presentazione ISEE		1

A parità di condizioni verrà data precedenza alla domanda avente l'indicatore ISEE più basso.

A parità di indicatore ISEE verrà data precedenza alla domanda avente minore contributo richiesto.

In caso di ulteriori parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente, ed in secondo luogo la data di presentazione dell'istanza e il relativo protocollo.

Si specifica e si precisa che le domande già pervenute nelle annualità precedenti (annualità 2023, di cui alla graduatoria già approvata) avranno la priorità sulle domande di cui al presente bando e conserveranno il posto in graduatoria a scorrimento sulla concessione del finanziamento di queste altre due finestre temporali per gli anni 2024 e 2025.

In riferimento ai componenti del nucleo familiare di cui al punto c) si evidenzia quanto segue:

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando e sia dimostrata tramite data di iscrizione nello stato di famiglia anagrafico. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

In riferimento alle giovani copie di cui al punto d) si considerano giovani coppie:

- I fidanzati, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, che intendono contrarre matrimonio entro un anno dalla domanda, ciascuno dei quali può anche essere convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia.

- I conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età. La convivenza deve durare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando e tale condizione, in caso di posizionamento utile al finanziamento sarà da comprovarsi mediante iscrizione dei due soggetti nello stesso stato di famiglia oppure attraverso un'autocertificazione dello stato di famiglia.

- Le coppie che hanno contratto matrimonio nell'anno di pubblicazione del presente bando, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età.

N.B. Il requisito anagrafico deve essere posseduto all'interno della coppia, da almeno un componente, il quale abbia compiuto il 35° anno di età all'anno 2024 e di conseguenza all'anno 2025.

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Modalità:

Il presente bando permanente prevede l'individuazione di finestre temporali per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, così identificate:

I° finestra temporale	annualità 2024	Domande da presentare	Dal 30.12.2024 al 30.01.2025
II° finestra temporale	annualità 2025	Domande da presentare	Dal 01.05.2025 al 01.06.2025

Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate, nei tempi prima indicati, conseguentemente alla pubblicazione del presente bando all'albo pretorio del Comune di Olzai.

La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal richiedente e redatta esclusivamente avvalendosi del modulo predisposto da questo Comune "Allegato A" ed allegato al presente bando, unitamente ad un documento di identità in corso di validità.

Detta domanda dovrà essere trasmessa al Comune secondo una delle seguenti modalità:

- **Mediante raccomandata A/R** all'indirizzo del Comune di Olzai, Via Vittorio Emanuele n° 25 – 08020 Olzai; Sul plico dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI OLZAI" seguito dal nome e cognome del richiedente;

- **Mediante consegna a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente durante l'orario di apertura degli Uffici;

- **Mediante inoltro telematico** (anche da indirizzo di posta non certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: protocollo@pec.comune.olzai.nu.it; l'oggetto della mail dovrà contenere al seguente dicitura "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE UBICATE NEL COMUNE DI OLZAI".

Si ribadisce che la richiesta di contributo, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata e firmata su modulo predisposto dal Comune, e dovrà avere in allegato, la fotocopia del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente.

a. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato;

b. Comune di Olzai è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici;

c. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico; In questo caso, farà fede a pena di esclusione la data e l'ora di ricezione.

DOCUMENTAZIONE A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI:

La domanda, oltre al documento di riconoscimento valido, dovrà essere corredata dei seguenti allegati e documenti:

Per l'acquisto:

- Documentazione fotografica che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza;
- Compromesso di vendita ovvero anche promessa unilaterale del venditore con l'indicazione del prezzo richiesto;
- Dichiarazione con cui si attesta che l'acquisto avverrà entro i successivi 12 (dodici) mesi;
- Ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente.

Per la ristrutturazione:

- Documentazione fotografica che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e allo stesso tempo individui lo stato di degrado e le parti da ristrutturare;
- Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione) o visura catastale;
- Ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'area tecnica competente gestirà la fase dell'istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- A valutare l'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- A definire la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

In caso di parità di punteggio prevarrà la minore età del richiedente ed in secondo luogo la data di presentazione dell'istanza;

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente paragrafo "MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE".

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale rifiuto di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicata sul sito web comunale, nella sezione "Albo Pretorio": la pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica agli interessati.

La graduatoria rimarrà valida fino ad esaurimento delle risorse stanziare dalla Regione per le tre annualità. Nel caso in cui a seguito del finanziamento di tutti i beneficiari, dovessero risultare ancora risorse a disposizione del Comune, si provvederà alla pubblicazione di nuovi bandi, nel rispetto delle direttive regionali, con nuove scadenze per la presentazione delle domande, sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo si provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

Preventivamente alla stipula del contratto/convenzione col Comune (di cui al successivo punto), verrà chiesto ai soggetti beneficiari, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conservazione dei requisiti e del punteggio assegnato sulla base dei criteri di priorità, ove le stesse non fossero

verificabili d'ufficio. Saranno oggetto di modifica della graduatoria approvata, esclusivamente la perdita dei requisiti e/o la riduzione del punteggio conseguente ai criteri di priorità.

STIPULA DEL CONTRATTO

Per la erogazione del contributo l'Amministrazione Comunale, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, stipulerà apposito contratto/convenzione con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata soggetta a registrazione solamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi.

Eventuali altre modifiche potrebbero essere ammissibili ma dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Tecnico comunale previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo.

L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi vengono assegnati al Comune, che li eroga ai soggetti beneficiari a partire dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori e/o dell'acquisto ed a seguito della stipula di apposita convenzione tra il Comune di localizzazione dell'intervento e i soggetti beneficiari, che disciplina gli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

I finanziamenti concessi saranno erogati ad ultimazione dei lavori autorizzati e/o dell'acquisto, a seguito di richiesta dei soggetti beneficiari. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate o con atto pubblico in caso di solo acquisto ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito o dell'acquisto perfezionato.

Nei soli casi di ristrutturazione i soggetti beneficiari potranno richiedere la liquidazione di una quota iniziale del contributo concesso, pari al 50% previa presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori, a firma del direttore dei lavori, e delle fatture quietanzate dalla ditta esecutrice, che certifica l'avvenuta esecuzione di lavori pari alla percentuale appunto del 50%, previa presentazione di polizza fidejussoria la quale dovrà garantire la seconda quota pari al 50% a saldo del contributo finanziato.

In ogni caso l'erogazione del saldo finale del contributo è subordinata alla certificazione delle spese effettuate per l'acquisto o per la realizzazione delle opere finanziate che devono essere documentate con fatture quietanzate per un importo pari al totale delle opere; esse verranno esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.

Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà.

In tutti i casi l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

Le provvidenze anticipate in argomento dovranno essere restituite nei casi in cui il beneficiario:

- non perfezioni l'acquisto nei termini prefissati;
- non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- ovvero lo esegua parzialmente;
- ovvero lo esegua in difformità dal progetto assentito.

Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I beneficiari ammessi a contributo saranno abilitati a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli stessi per gli interventi e a richiedere, nelle modalità previste dal bando, l'erogazione del contributo. La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

1. attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
2. attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze ha acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o recupero, con inserimento della relativa data (nel caso in cui il trasferimento di residenza e dimora fosse già avvenuto);
3. attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
4. il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;

NEL CASO DI ACQUISTO:

- a) copia dell'atto di acquisto dell'immobile e delle eventuali pertinenze,
- b) importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi dell'avvenuto pagamento;
- c) almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze, con punti di ripresa sia esterni che interni;

NEL CASO DI RECUPERO:

- a) l'importo delle spese sostenute, allegando le fatture che concorrono al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori e copia dei bonifici effettuati per il pagamento delle fatture (**non si accettano bonifici per detrazioni fiscali**);
- b) dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
- c) dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
- d) la data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.
- e) almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni;

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di:

- trasferire la propria residenza nel Comune (ove residente in altro comune) e nell'abitazione oggetto di finanziamento, entro 18 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata e/o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- non alienare l'abitazione acquistata e/o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- in caso di acquisto, stipulare atto pubblico di compravendita entro 6 mesi dalla data di comunicazione definitiva dell'inserimento tra i beneficiari del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- effettuare i lavori di ristrutturazione entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico;
- consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.

CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

Il Servizio Tecnico potrà provvedere a verificare la congruità e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine il Responsabile del Servizio Tecnico procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

RINUNCE, DECADENZE, REVOCHE

RINUNCE:

Fatte salve eventuali proroghe concesse da questo Comune, il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Comune attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

DECADENZE, REVOCHE

Il comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

Qualora il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale (salvo circostanze eccezionali esempio: calamità naturali, gravi motivi di salute certificabili) nei cinque anni successivi dalla data di svincolo della polizza fidejussoria in caso di erogazione anticipata, oppure per cinque anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo del contributo, nel caso di erogazione posticipata;

Qualora il beneficiario alieni l'immobile prima dei cinque anni successivi dalla data di svincolo della polizza fidejussoria in caso di erogazione anticipata, oppure prima dei cinque anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo del contributo, nel caso di erogazione posticipata;

Qualora il beneficiario non realizzi l'intervento di ristrutturazione nel suo complesso, entro i 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti di ammissibilità;

In caso di falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;

In caso di rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dalla convenzione;

Qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Maria Morisano, contattabile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ai seguenti recapiti 0784 1827693 o alla mail ufficiotecnico@comune.olzai.nu.it

DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui a seguito del finanziamento di tutti i beneficiari, dovessero risultare ancora risorse a disposizione dell'Ente, il Comune di Olzai pubblicherà il presente bando, con cadenza almeno semestrale e con nuove scadenze

per la presentazione delle domande, nella pagina principale del sito istituzionale comunale (home page) sino a completo esaurimento delle risorse a disposizione.

Nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di contributo si provvederà alla restituzione dei fondi residui alla Regione.

PROCEDURE DI RICORSO

Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).

Il Comune di Olzai si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olzai, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Vittorio Emanuele n° 25, 08020 Olzai (NU) telefono 0784 1827693, pec: protocollo@pec.comune.olzai.nu.it mail: info@comune.olzai.nu.it

In ottemperanza all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali, adottato a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" ed in conseguenza delle procedure contenute nel presente avviso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente medesimo. Il trattamento dei dati avverrà in forma sia cartacea che informatica.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle predette attività istituzionali. Gli interessati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.

ALLEGATI

Gli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente bando sono:

- Allegato A: Istanza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio per partecipazione al bando.

Il Responsabile di Servizio
Geom. Giovanni Maria Morisano